



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Tivoli, 4 febbraio 2021

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
TIVOLI
Al Sig. Presidente della Camera Penale di
TIVOLI

Ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto
(con preghiera di inoltrarlo ai Presidenti della locale Camera Penale)

E p.c. Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
ROMA

OGGETTO: *Applicazione del DM 13 gennaio 2021 (estensione delle disposizioni relative al deposito esclusivo di atti col portale del processo penale telematico)*

Trasmetto, per opportuna conoscenza, il decreto n. 2/2021 con cui, con decorrenza 5 febbraio 2021, sono estese (ai sensi dell'art. 1 DM 13 gennaio 2021) le disposizioni già impartite per gli atti depositabili dal difensore esclusivamente tramite portale del processo penale telematico (ex art. 24 commi 1 e 2 d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020).

Pertanto, dal 5 febbraio 2021 potranno essere depositati dal difensore, esclusivamente tramite portale, i seguenti atti:

- 1) memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p., comprese le nomine difensori allegate (come già previsto attualmente);
- 2) nomine, revoche e rinunce al mandato (accettate dal portale solo se già emesso avviso ex art. 415-bis c.p.p. ovvero avviso di richiesta di archiviazione);
- 3) opposizione alla richiesta di archiviazione (anche da parte dell'indagato per tenuità del fatto)), comprese le nomine allegate;
- 4) denunce e querele esclusivamente se è conferita al difensore procura speciale.

Pertanto, non si ritiene consentita la trasmissione qualora il difensore sia solo delegato al deposito. L'interpretazione *rigorosa e testuale* appare includibile atteso che, ad esempio, per le querele si verificherebbe l'improcedibilità.





Colgo l'occasione, nell'ambito del rapporto di leale collaborazione e tenendo conto delle sollecitazioni pervenute dall'Avvocatura, di offrire alcune precisazioni, premettendo che non sfugge a questo Procuratore la difficoltà, del personale e dell'Avvocatura, di adeguarsi al nuovo sistema e che vi sarà la dovuta considerazione per eventuali difficoltà applicative, anche segnalate dall'Avvocatura.

a) Deposito atti mediante portale

- 1) nomine, revoche e rinunce al mandato sono accettate attualmente dal sistema solo se risulta emesso avviso ex art. 415-bis c.p.p. o avviso di richiesta di archiviazione (anche per tenuità del fatto). Pertanto, qualora tali avvisi non siano emessi dovrà essere utilizzato per il deposito (preferibilmente) la PEC dedicata depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it ovvero il deposito in Procura;
- 2) è possibile depositare l'atto di nomina sia unitamente a memorie e istanze ex art. 415-bis o opposizione all'archiviazione, sia successivamente;
- 3) l'inserimento delle memorie o istanze ex art. 415-bis c.p.p. o di opposizione alla richiesta di archiviazione è consentito dal sistema al difensore solo se
 - risulta inserita la nomina al SICP (registro informatico) da parte del personale della Segreteria del PM;
 - ovvero la nomina è inserita contestualmente dal difensore;
- 4) **qualora all'atto dell'inserimento delle memorie o istanze ex art. 415-bis c.p.p. o di opposizione alla richiesta di archiviazione l'operazione non sia consentita perché non risulta la nomina del difensore precedentemente depositata (ma, evidentemente, non inserita dal personale della Segreteria del PM nel SICP), il difensore può:**
 - **preferibilmente inserire direttamente la nomina (anche se già depositata), così procedendo al deposito telematico immediatamente;**
 - ovvero sollecitare l'inserimento da parte della Segreteria del PM. In tale caso, però, **dovrà attendere, per il deposito, il successivo adempimento da parte del personale;**
- 5) **il personale della Procura non può fornire assistenza per il deposito telematico. Occorre rivolgersi all'indirizzo mail (posta ordinaria) dedicato: info-ppt@giustizia.it;**
- 6) **per gli atti su indicati il deposito mediante portale è esclusivo.** In tal senso, univocamente, l'art. 24, comma 1, d.l. cit. Pertanto, non è consentito:
 - il deposito in Segreteria ed è stata data disposizione in tal senso. Qualora il difensore insista nel deposito a mano l'atto sarà accettato con l'annotazione, anche nella copia depositata, che, ad avviso della Procura, non produce effetto legale;
 - il deposito a mezzo PEC (a una qualunque PEC della Procura, ivi compresa la PEC dedicata depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it). In tal senso vi è anche l'art. 24, comma 6, d.l. cit. Pertanto, la PEC non sarà accettata e, per ragioni di cortesia potrà essere precisato nella risposta che occorre procedere a mezzo deposito portale;

b) Deposito atti mediante pec dedicata (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it)





Il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata resta fermo per tutti gli ulteriori atti (diversi da quelli per i quali è previsto il deposito esclusivo tramite portale su indicati) esclusivamente tramite l'indirizzo PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it. (art. 24 c. 4 d.l. cit.). Modalità alternativa al deposito in Procura. Si invita, comunque, a preferire la trasmissione a mezzo PEC dedicata.

Si tratta, ad esempio:

- delle nomine, revoche e rinunce al mandato, nel caso in cui non siano stati emessi avviso ex art. 415-bis c.p.p. o di richiesta di archiviazione;
- delle istanze di dissequestro;
- della notifica al Pm della richiesta di giudizio abbreviato nel caso di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458, comma 1 c.p.p.

Dunque, gli atti diversi da quelli per i quali è previsto l'esclusivo deposito tramite portale (supra lett. a) possono essere depositati presso l'Ufficio ovvero tramite l'indirizzo PEC ora indicato (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it) e con le modalità previste. **Se trasmessi ad altra PEC della Procura il deposito è privo di effetti.**

Si prega attenersi a quanto previsto dal decreto n. 20/2020:

“Modalità di trasmissione degli atti da parte dei difensori

Sentiti il consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale, al fine di agevolare lo smistamento e la pronta lavorazione dei documenti pervenuti ai sensi dell'art. 24 c. 4 d.l. 137/2020, i difensori si impegnano ad indicare nell'oggetto delle PEC:

- 1) **UFFICIO DESTINATARIO**
- 2) **NUMERO/ANNO RGNR**
- 3) **MODELLO (mod. 21/44/21bis/45)**
- 4) **NOMINATIVO P.M. TITOLARE**
- 5) **BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'ATTO**

L'atto dovrà essere necessariamente contenuto in allegato al messaggio di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche previste dal provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. prot. 10791 del 9 novembre 2020. Tutto ciò che verrà inserito nel corpo della mail non sarà importato su ReGeWEB.

c) altre comunicazioni

Tutto ciò che non riguarda deposito di atti nel procedimento da parte del difensore può essere inviato alla PEC segreteria. Ad esempio, richiesta di appuntamento col PM o con la segreteria.

d) Contatti con i magistrati

Confermo di avere invitato le colleghe e i colleghi a utilizzare le modalità di colloquio a distanza con gli avvocati, con le modalità ritenute preferibili (mail, telefono, via teams, etc.). La richiesta può essere inviata alla PEC della Segreteria del magistrato.

¹ A titolo esemplificativo: Ufficio DAS/408/GDP/SEGRETERIA/DIBATTIMENTO





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Rappresento, infine, che per consentire la più ampia diffusione delle modalità su indicate, la presente nota sarà inserita nel sito web della Procura, così come potrà essere diffusa nel modo ritenuto più idoneo dall'Avvocatura.

Ringrazio per la collaborazione e resto a disposizione per ogni chiarimento così come per esaminare eventuali esigenze ulteriori.

Cordiali saluti.

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Menditto

